Comune di Pordenone

- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -

ORDINANZA

Oggetto: Chiusura del Parco Reghena per l'utilizzo dell'area quale cantiere dell'opera n. 50.18 "C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento parco Reghena - Lago Burida".

N. cron. 309, in data 05/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI "OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO" U.O.C. "Ambiente, Verde"

VISTI i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

VISTI i decreti del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024 e n. 87 del 30 dicembre 2024;

PREMESSO che in data 29/05/2025 è pervenuta per le vie brevi la nota del RUP dell'Opera n. 50.18 "*C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento parco Reghena - Lago Burida*" con la quale è stata richiesta la chiusura al pubblico del Parco Reghena, con decorrenza dal 09 giugno 2025 e per 120 giorni consecutivi, al fine dell'utilizzo dello stesso quale area logistica di cantiere per l'opera in parola;

CONSIDERATO che il parco Reghena risulta essere un luogo oggetto di assidua frequentazione da parte della cittadinanza*;*

RITENUTO quindi che, al fine di consentire l'utilizzo del Parco Reghena quale area logistica di cantiere per l'opera n. 50.18 "*C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento parco Reghena - Lago Burida"*, sia opportuno impedire qualsiasi tipo di interferenza con i possibili fruitori dell'area;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

per le motivazioni indicate in premessa;

DISPONE

la chiusura del parco Reghena per 120 giorni con decorrenza dal giorno 09 giugno 2025 e comunque fino alla data effettiva di fine lavori;

ORDINA

il divieto di accesso al Parco Reghena alla cittadinanza esteso per tutta la durata dell'area logistica di cantiere;

AVVERTE CHE

fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4;

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

DEMANDA

L'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti farla osservare.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line;
- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
  - alla società partecipata GEA S.p.A.;
  - all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pordenone, Piazza Del Popolo 1 – Pordenone;
  - alla Questura di Pordenone – Piazzale Giovanni Palatucci, 1 – Pordenone;
  - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – via Planton – Pordenone;
  - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – via dell'Autiere, 51 – Pordenone;
  - al Comando Polizia Locale – via Oderzo, 9 – Pordenone;
  - ai Vigili del Fuoco di Pordenone;
  - al Settore VI "Opere Pubbliche, Ambiente, Gestione Del Territorio" U.O.S. Viabilità.

La presente ordinanza è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
IVO RINALDI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI IVO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 05/06/2025 15:30:00